


CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

25946

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 14/11/2017 Prot.: 0025946 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Sede



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 225
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Nicola Ignazio Finco, Riccardo Barbisan, Franco Gidoni, Gabriele Michieletto, Alberto Semenzato, Alberto Villanova, Gianpiero Possamai e Pietro Dalla Libera relativa a: "Modifica alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi".


Si comunica che con nota pervenuta il 9 novembre 2017, il Consigliere Berlato ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

UFFICIO
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Il Dirigente
dott.ssa **Maria Teresa Manoni**

MTM/sd
pdllpdl 225 nuova sottoscrizione 2

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
Il dirigente capo
Alessandro Rota

IL PRESIDENTE

(**Roberto Ciambetti**)

IL SEGRETARIO GENERALE
(**dott. Roberto Valente**)

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 225

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Semenzato, Michieletto, Villanova, Gidoni, Riccardo Barbisan, Possamai, Dalla Libera e Berlato *

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009, N. 16
"INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE AGRICOLO PER
CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA E PER LA
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 febbraio 2017.

* Con nota dell'8 novembre 2017, prot. 25459 il consigliere Possamai ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota dell'8 novembre 2017, prot. 25460 il consigliere Dalla Libera ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 9 novembre 2017, prot. 25535 il consigliere Berlato ha sottoscritto la proposta di legge.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009, N. 16
"INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE AGRICOLO PER
CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA E PER LA
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI"**

Relazione:

Il settore agricolo risulta esposto come altri al fenomeno delle crisi bancarie, sia per aspetti legati agli investimenti personali che per la esposizioni legate alla attività svolta.

Il sistema degli enti di garanzia fidi ed assistenza tecnica e finanziaria nel settore agricolo e agroalimentare, così come disciplinati dal TUB (decreto legislativo 385/1993) si sta attivando per la ricerca di possibili soluzioni, ma la gravità del fenomeno, rappresentato dalla stretta creditizia per le PMI del territorio, va in primo luogo affrontata in una logica di sistema che preveda innanzitutto la piena conoscenza del problema.

Occorre declinare questo fenomeno rispetto ad un settore, come quello agricolo, che può contare su uno stock patrimoniale (fondo) consistente ma non sempre sufficiente, soprattutto per imprese di piccole dimensioni che attuano produzioni ad elevato valore aggiunto, oppure che attuino investimenti in settori innovativi o in attività connesse, senza comunque trascurare le produzioni principali in difficoltà ciclica.

Occorre inoltre considerare che la specificità dell'agricoltura reca con sé delle limitazioni burocratiche (cfr. regime "de minimis") che non possono essere tralasciate.

Attualmente sono possibili due interventi per facilitare l'accesso al credito. In ordine logico:

1. Concorso nell'abbattimento del costo del denaro attraverso l'aiuto in regime de minimis previsto dalla legge regionale 16/2009 per il credito a breve. Questo regime di aiuto risultava effettivamente interessante negli anni in cui era stato varato, visto il tasso di interesse praticato dalle banche. Ora, invece, il comportamento degli istituti di credito e l'andamento dei tassi rendono questo strumento meno interessante. Altro strumento utile è stato il fondo di rotazione per il settore primario, attivato dalla legge regionale 40/2003, utilizzato soprattutto per le imprese agroalimentari.

Interventi volti a facilitare l'accesso al credito mediante l'erogazione di garanzie. Sono rilevanti le garanzie pubbliche recate dal Medio Credito Centrale, dal Fondo riassicurazione gestito da Veneto Sviluppo e, in prospettiva, quelle che verranno attivate attraverso la compartecipazione di fondi PSR 2014-2020, fondi FEI e altri fondi di intermediari finanziari privati. Le ricadute positive delle garanzie pubbliche, sulle imprese e sul sistema bancario, sono note.

Con particolare riferimento al fondo PSR 2014-2020 e FEI questo potrà essere interessante in particolare per le imprese agricole escluse dai finanziamenti, per una ragione sostanziale: l'intensità di aiuto del PSR 2014-2020 ha già raggiunto il massimo consentito per le imprese agricole.

Diversamente, le imprese agroindustriali che partecipano al PSR 2014-2020, presentano un margine positivo tra l'intensità di aiuto e l'ESL, potendo quindi fruire della garanzia pubblica anche quando sono finanziate. Ancora,

potrebbero usufruire anche delle garanzie MCC, rispettando i limiti del *de minimis*.

Per completare questo quadro, è importante facilitare l'accesso anche alle garanzie private che, in Regione Veneto, per scelta politica espressa, trovano nei confidi la leva più importante. Questi confidi, ovviamente non solo agricoli, hanno dimostrato efficacia e solidità e, pertanto, possono cooperare in una logica complessiva nella erogazione delle garanzie, per le imprese agricole e agroindustriali che non possono accedere alle garanzie pubbliche sopra esposte oppure attivando eventuali co-garanzie.

Occorre abbattere il costo della garanzia per le imprese, visto e considerato che questo strumento è sempre più importante e, in alcuni casi, preclusivo per l'erogazione del credito.

La presente proposta di legge intende modificare la legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi" per consentire la riduzione del costo della garanzia erogata dagli enti di garanzia fidi ed assistenza tecnica e finanziaria nell'ambito del regime *de minimis*, per un massimale di 2.500 euro l'anno, utilizzando per l'anno in corso le quanto destinato dalla legge finanziaria 2017, attraverso il rifinanziamento della legge regionale 16/2009.

Questo intervento rappresenta un vantaggio diretto per le imprese agricole che potranno ridurre i costi delle garanzie, agevolando nel contempo l'accesso al credito che, come più volte ricordato, non può trascurare, accanto alle garanzie reali, anche quelle finanziarie.

La presente proposta di legge si compone di 4 articoli. Nel dettaglio:

- l'articolo 1, modifica l'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 introducendo una ulteriore azione, di cui la Regione del Veneto si fa promotrice, rivolta a ridurre gli oneri relativi alle garanzie prestate dagli enti di garanzia fidi;
- l'articolo 2 introduce un ulteriore articolo alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 16, che disciplina, nello specifico, gli interventi a favore delle imprese agricole per il ricorso alle garanzie dei consorzi fidi. Vengono stabiliti anche i soggetti che possono beneficiare degli interventi, privilegiando gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla relativa gestione previdenziale e prevedendo una ulteriore agevolazione al ricorrere di alcuni requisiti di carattere soggettivo, in particolare premiando l'imprenditoria femminile e giovanile. L'intervento quindi si aggiunge a quello già disciplinato dall'articolo 2 che favorisce il credito di esercizio;
- l'articolo 3 prevede che le risorse finanziarie per l'applicazione del nuovo intervento siano attinte dal finanziamento della stessa legge regionale 16/2009, avvenuto con la legge di stabilità regionale - anno 2017;
- l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009, N. 16
"INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE AGRICOLO PER
CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA E PER LA
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI"**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16
"Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi
economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti
amministrativi".**

1. All'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2009 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a bis) ridurre gli oneri relativi alle garanzie prestate dagli enti di intermediazione finanziaria vigilati dalla Banca d'Italia, di cui al decreto legislativo 385/1999 e s.m.i.;"

**Art. 2 - Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 7 agosto 2009, n. 16
"Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi
economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti
amministrativi".**

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis - Interventi a favore delle imprese agricole per il ricorso alle garanzie prestate dagli enti di garanzia fidi ed assistenza tecnica e finanziaria nel settore agricolo e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 385/1999 e s.m.i..

1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole sulle operazioni assistite da garanzie prestate dagli enti di garanzia fidi, decreto legislativo 385/1999 e s.m.i., la Giunta regionale può intervenire con un contributo nella misura massima del cento per cento del costo della garanzia corrisposti dall'impresa ai confidi, fino a un massimo di euro 2.500,00.

2. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente articolo gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che:

a) siano iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto (articolo 2 legge 9/1963 e s.m.i.) o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti;

b) conducano un'impresa che presenta le seguenti condizioni di ammissibilità:

1) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio IAA;

2) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario;

3) presenza in Veneto di almeno una UTE;

4) dimensione economica aziendale pari ad almeno 12.000 euro di Produzione Standard totale in zona montana e ad almeno 15.000 euro di Produzione Standard totale nelle altre zone.

3. Nella concessione dell'agevolazione, viene stabilita la possibilità di aumentare il contributo del 20 per cento (500,00 euro) per le seguenti tipologie:

a) impresa condotta da richiedente di età non superiore a quarant'anni;

b) impresa condotta da donna.

4. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, può portare modifiche o integrazioni alla disciplina di cui ai commi 2 e 3 e adotta entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge il regolamento attuativo.

5. *L'erogazione degli aiuti avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.*”

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse già allocate alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” - Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

2. Dal 2018 le spese del comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare alle missioni/programmi sopracitate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi".	3
Art. 2 - Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi".	3
Art. 3 - Norma finanziaria.....	4
Art. 4 - Entrata in vigore.....	4

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 (BUR n. 65/2009)
INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE AGRICOLO PER
CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA E PER LA
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto al fine di contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria che coinvolge tra l'altro anche il settore agricolo e agroalimentare, preservandone adeguati livelli di competitività, favorisce azioni intese a:

- a) ridurre gli oneri relativi al credito a breve per le imprese agricole;
- b) consolidare le passività onerose derivanti da investimenti aziendali;
- c) favorire l'accesso al credito;
- d) semplificare le procedure e ridurre i tempi di risposta dell'amministrazione pubblica anche mediante il ricorso a forme generalizzate di sussidiarietà.

Nota all'articolo 2

Legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 (BUR n. 65/2009)
INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE AGRICOLO PER
CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA E PER LA
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 2 - Interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio.

1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole sulle operazioni di credito a breve effettuate dalle banche, la Giunta regionale può intervenire con un contributo nella misura massima del cento per cento degli interessi corrisposti dall'impresa alla banca fino a un massimo di euro 2.500,00.

2. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente articolo gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che:

- a) siano iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 "Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri" o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti;
- b) conducano un'azienda con dimensioni di almeno 3 unità di dimensione economica (UDE) in zona montana e 10 UDE nelle altre zone.

3. Nella concessione dell'agevolazione è accordata priorità alle imprese condotte da giovani imprenditori.
4. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, può portare modifiche o integrazioni alla disciplina di cui ai commi 2 e 3.
5. Le operazioni creditizie ammesse all'intervento di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a trecentosessanta giorni e devono riguardare prestiti contratti per le esigenze di esercizio delle imprese agricole e delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.
6. L'erogazione degli aiuti avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

CODICE CIVILE

Art. 2135 - *Imprenditore agricolo* (1)(2)(3).

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge .

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione del suddetto D.Lgs. n. 228 del 2001, era il seguente:

«Imprenditore agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

(2) Il comma 2 dell'art. 1 D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Vedi, anche, il comma 423 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. In precedenza l'art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, aveva disposto che fossero imprenditori agricoli anche gli esercenti attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in

connessione con l'azienda agricola. Gli imprenditori agricoli sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Il comma 5 dell'art. 2, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, ha equiparato l'imprenditore agricolo all'imprenditore ittico, fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge.

(3) Vedi, gli artt. da 8 a 15, L. 3 maggio 1982, n. 203, in materia di contratti agrari. Vedi, inoltre, per gli imprenditori agricoli professionali e per le società agricole, gli articoli 1 e 2, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e, per la conduzione zootecnica delle alpi, denominata «apicoltura», gli artt. 2, 3 e 9, L. 24 dicembre 2004, n. 313.

Legge 9 gennaio 1963, n. 9 (1)

ELEVAZIONE DEI TRATTAMENTI MINIMI DI PENSIONE E RIORDINAMENTO DELLE NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA DEI COLTIVATORI DIRETTI E DEI COLONI E MEZZADRI.

Art. 2 - È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitudine nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.

Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1963, n. 28.

Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (1)
RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL
TRATTATO AGLI AIUTI D'IMPORTANZA MINORE («DE MINIMIS») (2)
(3).

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 29 dicembre 2006.

(3) Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.